

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 26 01 1993

FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 2 1993 N. 4

**Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni.
Normativa organica.**

ARTICOLO 1

Finalità

La presente legge disciplina le modalità:

- a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;
- b) di classificazione delle strutture ricettive;
- c) di presentazione di eventuali ricorsi avverso la classificazione, e di funzionamento dell' apposita Commissione;
- d) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all' intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell' annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico - ricettive;
- e) dell' esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- f) di applicazione delle eventuali sanzioni.

TITOLO I

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PREZZI E DEI DATI SULLE STRUTTURE

ARTICOLO 2

Soggetti obbligati alla comunicazione

E' fatto obbligo della comunicazione alle Province, ai sensi dell' art. 31 punto a LR 22- 1- 1992, n. 4, dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature degli esercizi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di esercizio;

- a) delle strutture ricettive di cui all' art. 6 della legge 17- 5- 1983, n. 217;
- b) di eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica individuate e disciplinate, nel rispetto delle normativa nazionale, con legge regionale;
- c) degli stabilimenti balneari.

ARTICOLO 3

Comunicazione principale

I soggetti di cui all' art. 2 sono obbligati a comunicare con le modalità descritte all' art. 6, entro il 1^o ottobre di ogni anno:

- i prezzi che intendono praticare dal successivo 1o dicembre;
- i dati esatti sull' attrezzatura dell' esercizio in relazione ai principali servizi.

La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l' implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l' applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48.

ARTICOLO 4

Comunicazione supplementare

Gli operatori di cui all' art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1o giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1o marzo.

La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta l' implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

ARTICOLO 5

Prima comunicazione

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di apertura.

La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta l' applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.

ARTICOLO 6

Modalità di comunicazione

Le commissioni di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate, in triplice copia, entro i termini fissati dai precedenti artt. 3, 4 e 5, sugli appositi modelli predisposti dal Settore Turismo della Giunta Regionale, alla Provincia, per il tramite della competente Azienda di promozione turistica, e per gli stabilimenti balneari anche alla Capitaneria di Porto, territorialmente competente. Tali comunicazioni possono pervenire alle Aziende di Promozione Turistica anche per il tramite delle Associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati.

La Provincia, ricevute le comunicazioni delle Aziende di promozione turistica:

- tramite l' originale della comunicazione;
- trasmette due copie vidimate alla Regione entro 20 giorni dai termini di scadenza delle presentazioni fissati negli artt. 3, 4 e 5;
- restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalità stabilite dal successivo art. 8.

La Regione entro i successivi dieci giorni trasmette una copia vidimata all'ENIT, ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti di cui all' art. 3, punto g) della L. 11- 10- 1990, n. 292.

ARTICOLO 7

Procedure

Le comunicazioni devono contenere i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore Turismo della Giunta Regionale.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui e' fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della presente legge, ne' inferiori ai minimi, ad eccezione

dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
 - 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a 15 giorni;
 - 3) bambini al di sotto di 6 anni;
 - 4) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).
- Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

ARTICOLO 8

Pubblicità dei prezzi

E' fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell' ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella generale vidimata dalla Provincia sulla quale sono indicati i prezzi di tutti i servizi da praticare sulla base dell' ultima comunicazione effettuata e vistata dalla provincia.

E' fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti in modo conforme ai modelli predisposti dal Settore Turismo della Giunta Regionale.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

ARTICOLO 9

Funzioni amministrative

Le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell' art. 31 punto 3 LR 22 gennaio 1992, n. 4.

Le Aziende di promozione Turistica, nell' ambito delle proprie competenze territoriali, espletano le pratiche istruttorie e formulano proposte sulla classifica da assegnare.

La classifica viene attribuita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione.

ARTICOLO 10

Obbligatorietà della classifica

La classifica e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio. La licenza di esercizio all' attività di azienda ricettiva, rilasciata senza la preventiva attribuzione di classifica da parte della Giunta Provinciale, e' nulla.

L' Amministrazione Comunale è tenuta a regolarizzare il procedimento amministrativo in conformita' dei dettami della presente legge.

ARTICOLO 11

Classificazione

Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo deve preventivamente dichiarare all' Azienda di promozione Turistica, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.

Per le nuove aziende ricettive, la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati.

Ove entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera di attribuzione da parte della Giunta Provinciale della classifica provvisoria, il Comune competente non abbia comunicato alla Provincia l' avvenuto rilascio della autorizzazione di cui all' art. 15, il provvedimento di classifica provvisoria decade.

La classifica definitiva viene attribuita dalla provincia entro 90 giorni dall' inizio dell' attività dell' esercizio su richiesta dell' interessato, corredata dall' autorizzazione di cui alle leggi sanitarie previste dalle vigenti norme di legge, dal certificato di agibilità e dalla licenza di esercizio in copie autenticate nei modi di legge, ed a seguito di accertamento da parte dell' Azienda di promozione Turistica competente per territorio.

ARTICOLO 12

Notifica della classifica

Copia autentica del provvedimento esecutivo di classifica viene dalla provincia notificata al Comune interessato, al richiedente e all' Azienda di Promozione che ha curato l' istruttoria.

ARTICOLO 13

Pubblicazione

Entro 30 giorni dalla data di esecutività la deliberazione di classifica della Giunta Provinciale - nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva - e' pubblicata per estratto sul Foglio Annunzi Legali della provincia. Tale pubblicazione e' fissata per 20 giorni, per estratto, nell' albo Pretorio del Comune ove ha sede l' esercizio interessato.

ARTICOLO 14

Revoca della classifica

La classifica viene revocata dalla Giunta Provinciale, a seguito di istruttoria esperita dalla APT competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

Copia autentica del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all' APT che ha curato l' istruttoria.

Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

La presentazione del ricorso sospende l' efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell' autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16.

ARTICOLO 15
Rilascio dell' autorizzazione

Il Comune competente per territorio, acquisito l' atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta Provinciale, rilascia l' autorizzazione all' apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla provincia e all' Azienda di Promozione Turistica competenti per territorio.

Nella licenza di pubblico esercizio il Comune deve, comunque, indicare la denominazione e l' ubicazione esatta, la classifica, assegnata dalla Provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant' altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.

ARTICOLO 16
Revoca dell' autorizzazione. Diffida, sospensione

L' autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge e' revocata dal Comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.

Negli altri casi il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell' autorizzazione.

ARTICOLO 17
Rinnovi annuali

L' autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionali, si intende rinnovata annualmente previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. Al competente Comune devono essere trasmessi gli attestati dei versamenti effettuati e una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà in cui il titolare attesti che non e' intervenuta alcuna delle variazioni previste nel successivo art. 19.

ARTICOLO 18
Chiusura temporanea

Il titolare dell' azienda ricettiva che intenda chiudere il proprio esercizio o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea, comunque non superiore a 3 mesi, da parte del Comune, che decide in relazione alle esigenze turistico - ricettive della località.

Per chiusure temporanee di durata superiore a tre mesi ovvero per prolungamento oltre i tre mesi di chiusure precedentemente autorizzate, il Comune deve richiedere specifico parere dalla Provincia per il tramite della competente APT.

Il Comune, rilasciata l' autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del presente articolo, ne trasmette copia alla provincia e all' APT competenti.

ARTICOLO 19

Notifica delle variazioni

I Comuni sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia e all' APT competenti per territorio di ogni autorizzazione concessa relativa, in particolare, a cambio di titolarità, cessione dell' esercizio, e di ogni variazione relativa a modifica della struttura ricettiva ed a cessazione dell'attività, nonché dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 16.

I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente al Comune competente non oltre 15 giorni dall' avvenuta variazione.

ARTICOLO 20

Validità della classifica

La classifica viene assegnata sulla base degli elementi denunciati ed accertati, tenuto conto dello stato dell' immobile, della qualità dell' arredamento e dei servizi, in conformità di quanto disposto dalle varie leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ricettive.

La classifica ha validità per un quinquennio a partire dal 1 gennaio.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell' anno nel quale scade il quinquennio di validità della classifica.

La prima scadenza viene fissata al 31- 12- 1995.

Per le nuove aziende ricettive attivate e per quelle comunque riclassificate, durante il quinquennio la classifica ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si procede a revisione di classifica nell' ultimo anno di quinquennio per le aziende turistiche ricettive in attività.

ARTICOLO 21

Istruttoria per la classificazione

Alle proposte, formulate dalle Aziende di Promozione Turistica alla Giunta Provinciale ai sensi del 2o comma dell' art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

- domanda in carta legale (indirizzata alla Procura per il tramite dell' Ente cui spetta l' esercizio delle funzioni istruttorie);
- planimetria dell' immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell' azienda ricettiva con l' indicazione esatta della concessione edilizia e dell' uso cui ciascun locale e' destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;
- relazione descrittiva, firmata dal tecnico;
- certificato di iscrizione alla Sezione speciale del registro esercenti il Commercio relativa ai titolari di imprese turistico - ricettive, di cui alla legge 11- 6.1971, n. 426 ed al relativo DM 4- 8- 1988, n. 375 (originale e copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
- denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;
- nulla - osta preventivo dei Vigili del Fuoco (per gli esercizi ricettivi di capacità superiore a 25 posti/ letto).

ARTICOLO 22

Denominazione

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva e' attribuita previa approvazione dell' ente preposto alla classificazione.

La denominazione di una azienda ricettiva esistente non puo' essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.

ARTICOLO 23

Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di un esercizio turistico ricettivo o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o di servizi, tali che l' esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne da comunicazione all' APT competente allegando la documentazione di cui al precedente art. 21.

L' APT, accertata l' idoneità delle modificazioni apportate, avanza la proposta di nuova classificazione ai sensi dell' art. 9.

ARTICOLO 24

Revisione di classifica

Qualora, durante il quinquennio, intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell' azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio e' tenuto a farne denuncia al competente Ente preposto, per l' adozione del provvedimento di revisione di classifica. Qualora venga accertato che non sussistono piu' i requisiti necessari per il mantenimento dell' azienda stessa nella categoria cui e' stata assegnata, la Provincia, sentita l' APT, provvede d' ufficio alla revisione di classifica dell' azienda ricettiva, in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti posseduti.

ARTICOLO 25

Presentazione dei ricorsi

Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorso i titolari della licenza di esercizio dell' impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull' Albo Pretorio del FAL riportante il provvedimento, alla Giunta Regionale- Settore Turismo, con notifica, per conoscenza, all' APT e dalla Provincia competenti.

Il Settore Turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell' esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 20 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

TITOLO III

RICORSI AVVERSO LA CLASSIFICA

ARTICOLO 26
Composizione Commissione

La Giunta Regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una Commissione composta:

- 1) dal Componente della Giunta preposto al Settore Turismo, o suo delegato, che la presiede;
- 2) dal Coordinatore del Settore Turismo;
- 3) dal Dirigente del Servizio Strutture Turistiche;
- 4) dal Dirigente del Servizio Commercio;
- 5) da due rappresentanti delle aziende turistico - ricettive, da nominare dalla Giunta Regionale tra quelli designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ed operanti nell' ambito regionale;
- 6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla Giunta Regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell' ambito regionale.

ARTICOLO 27
Designazione rappresentanti

La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5 e 6 dell' articolo precedente deve pervenire alla Giunta Regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l' operatività della Commissione.

ARTICOLO 28
Istituzione e funzionamento

La Commissione di cui al precedente art. 26 e' istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Turismo - Servizio Strutture Turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

La Commissione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

Per la validità delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi della LR 2- 2- 1988, n. 15.

Sino a quando il ricorso non venga definito, l' azienda turistica ricettiva conserva la classifica già attribuita.

TITOLO IV
RILEVAZIONE STATISTICA

ARTICOLO 29
Raccolta dati

La rilevazione statistica dell' attività alberghiera ed extralberghiera e' effettuata, ai sensi dell' art. 4 lett. F) LR 22- 1- 1992, n. 4 dalle Aziende di Promozione Turistica, su modelli cartacei o su supporto informatico, in conformità degli indirizzi dell' ISTAT e dell' ENIT e delle direttive della Regione.

ARTICOLO 30

Trasmissione dati

I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle Autorita' di Pubblica Sicurezza, sono tenuti a trasmettere alle Aziende di Promozione Turistica, territorialmente competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti dall' ENIT, al massimo con raggruppamento decadale, o a spedire mensilmente il supporto informatico, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.

ARTICOLO 31

Elaborazione dati APT.

Le Aziende di promozione Turistica elaborano le schede di segnalazione o i supporti pervenuti e trasmettono alla competente Provincia i riepiloghi su cartaceo o su supporto informatico entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di rilevamento.

ARTICOLO 32

Elaborazione dati Province

Le Province assemblano i dati pervenuti dalle APT e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all' ISTAT, all' ENIT, al Ministero per il Turismo ed alla Regione - Servizio Strutture Turistiche del Settore Turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall' ISTAT e dalla Regione.

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 33

Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme le specifiche competenze dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Unità Locali Socio - Sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull' osservanza delle disposizioni della presente legge sono autonomamente esercitate dal Comune, dall' Azienda di Promozione Turistica e dalla provincia nell' ambito delle proprie competenze territoriali.

La Regione - Settore Turismo - Servizio Strutture Turistiche, nel potere di verifica sull' attuazione di quanto stabilito dalla presente legge, può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale incaricato ai sensi del successivo art. 34.

Alle Aziende di promozione Turistica vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del

caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle idoneità previste dalla presente legge; le Aziende di promozione Turistica rimettono formale rapporto alle Province con la proposta circa i provvedimenti da adottare.

ARTICOLO 34 Vigilanza e controllo

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al I comma dell'articolo precedente, la Giunta Regionale promuove il riconoscimento della qualifica di Agente di Vigilanza turistica con funzioni di agente di Polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 7 della L. 217/83 a dipendenti, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, scelti tra quelli designati, in numero non superiore a tre, da ciascuna Provincia e da ciascuna APT e dal Settore Turismo della Giunta Regionale.

ARTICOLO 35 Competenze

La competenza territoriale degli Agenti di Vigilanza Turistica con funzioni di agente di Polizia Giudiziaria, in applicazione dell'art. 7 della L. 217/83, di cui al precedente art. 34, è circoscritta entro l'ambito territoriale di quella dell'Ente designante.

ARTICOLO 36 Pubblicazione

L'elenco del personale abilitato, con evidenziato l'ambito territoriale di competenza di ciascuno, deve essere pubblicato, a cura del Servizio Strutture del Settore Turismo della Giunta Regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, così come ogni successiva variazione.

ARTICOLO 37 Tessera di riconoscimento

Al personale abilitato è fornita apposita tessera di qualificazione con foto, intestata << Regione Abruzzo Vigilanza e Controllo sulle strutture turistiche ricettive >>, con evidenziati i seguenti dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, oltre l'ambito territoriale di competenza del titolare della tessera.

La tessera ed ogni altro mezzo di distinzione forniti per la specifica attività, devono essere riconsegnati allo scadere della funzione, al Settore Turismo della Giunta Regionale. Servizio competente.

ARTICOLO 38 Atti di accertamento

Il personale abilitato, ai sensi del precedente art. 34, al controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, può compiere tutti

gli accertamenti previsti dall' art. 13 della L. 24- 11- 1981, n. 689.

TITOLO VI SANZIONI

ARTICOLO 39

Contestazione e notificazione

La violazione deve essere contestata, in conformità a quanto previsto nell' art. 14 della L. 689/ 81, a mezzo di verbale di accertamento redatto nelle forme e secondo lo schema predisposto dal settore Turismo della Giunta Regionale, contenente, tra l' altro, l' importo minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione.

ARTICOLO 40

Segnalazione agli Enti

Gli Agenti che hanno contestato la contravvenzione devono immediatamente informare la APT e la provincia competenti, inviando il processo verbale di contestazione.

ARTICOLO 41

Pagamento in misura ridotta

Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella più favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

ARTICOLO 42

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni spettano alle Province di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamento su un conto corrente postale all' uopo acceso da ciascuna Provincia.

ARTICOLO 43

Emissione di ordinanza- ingiunzione

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Presidente della Provincia, esperita l' istruttoria di cui all' art. 18 della L. 689/ 1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all' autore della violazione il pagamento o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all' interessato e dandone comunicazione alla competente APT.

ARTICOLO 44

Validità dell' ordinanza - ingiunzione

L' ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo, salvo che non sia stata proposta opposizione ai sensi del successivo art. 46, ed ha efficacia novanta giorni dalla data di notifica al trasgressore.

ARTICOLO 45

Termine per il pagamento

Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall' art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza - ingiunzione o di sessanta giorni se l' interessato risiede all' estero.

ARTICOLO 46

Opposizione all' ordinanza - ingiunzione

Contro l' ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

ARTICOLO 47

Incasso coattivo

Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l' opposizione e' proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l' opposizione, o il momento in cui l' ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l' opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, la Provincia dispone, a mezzo del suo Ufficio Legale, il recupero coattivo dell' importo dovuto, comprensivo delle spese.

ARTICOLO 48

Entità delle sanzioni amministrative

Il Presidente della Provincia, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, il titolare di azienda turistica ricettiva:

- a) che ometta di trasmettere o trasmetta tardivamente, in maniera errata o incompleta le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3, 5, 11 I comma e 19 II comma e 24 I comma e 30, che pratici prezzi difforni da quelli segnalati e vistati dalla provincia, così come previsto al precedente art. 7;
- b) che non esponga o esponga in modo difforme da quanto stabilito dal precedente art. 8 i cartelli dei prezzi;
- c) che si rifiuti di fornire all' APT al Comune, ovvero alla provincia competente per territorio, le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che si rifiuti di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla regione al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;
- d) che accolga nella struttura ospiti in eccedenza alla capienza ricettiva massima autorizzata nella licenza d' esercizio;
- e) che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all' art. 18 della presente legge o anticipi l' apertura o ritardi la chiusura oltre il termine autorizzato nella licenza di esercizio;

f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo attribuisca al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella approvata o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

g) che non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all' esterno del proprio esercizio, la classifica attribuita e se del caso, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione assegnata. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie di strutture turistiche ricettive, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000.

ARTICOLO 49 Recidiva

In tutti i casi di recidiva e' disposta la chiusura dell' esercizio per un periodo superiore a 30 giorni. E' altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

ARTICOLO 50 Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive al termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L' interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del CC.

ARTICOLO 51

Per quanto non espressamente previsto dovrà farsi riferimento alle norme della L. 24- 11- 1981, n. 689, in quanto applicabili.

ARTICOLO 52 Norma transitoria

Fino all' entrata in attività delle aziende di Promozione Turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti Provinciali per il Turismo.

ARTICOLO 53 Norma abrogativa

Sono abrogate le norme di cui:

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 1

Sono abrogate le norme di cui:
- alla LR 24- 3- 1988, n. 33;

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 2

Sono abrogate le norme di cui:

OMISSIS

- alla LR 10- 5- 1988, n. 42;

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 3

Sono abrogate le norme di cui:

OMISSIS

- alla LR 23- 7- 1982, n. 45, artt. da 4 a 17;

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 4

Sono abrogate le norme di cui:

OMISSIS

alla LR 22- 1- 1992, n. 4, artt. 32 comma 1, punti 1 e 3, e comma 2, nonchè ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 26 gennaio 1993.